

# COMUNE DI GALLIERA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA

## Parere dell'Organo di Revisione

OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale di *"Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 - Ricognizione annuale delle eccedenze di personale"*.

### L'Organo di Revisione del Comune di Galliera Veneta

Il sottoscritto Revisore Unico, Rag. Benedetti Vallenari Lucio, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 17.04.2018 ;

Vista la richiesta inviata per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: *"Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 - Ricognizione annuale delle eccedenze di personale."*, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, in occasione della predisposizione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000), per la prescritta presentazione al Consiglio Comunale;

Premesso che:

- a) l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che *"Gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, Gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- b) il D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 (c.d. riforma Madia) ha approvato una modifica all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001;
- c) l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 6 dispone: *"Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"*;
- d) il sistema è attualmente in vigore poiché con il Decreto in data 08.05.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche"*, come previsto dall'art. 22, comma 1, del citato D.Lgs. n. 75/2017;
- e) tali linee di indirizzo prevedono il superamento del tradizionale concetto di Dotazione Organica, e affermano che *"la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile....e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa massima resta quello previsto dalla normativa vigente"*;
- f) con le modifiche della riforma Madia, la Dotazione Organica altro non è se non una fotografia del personale in servizio cui va aggiunta la capacità assunzionale prevista dalla normativa che, per gli Enti Locali, è rappresentata dai limiti previsti dall'articolo 1, comma 557, Legge 296/2006 pari ad un valore di spesa media massima sostenuta nel triennio 2011-2013;
- g) l'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge n. 58/2019, dispone una nuova modalità di calcolo dei budget assunzionali, la cui decorrenza sarà definita da un apposito Decreto ministeriale. Le percentuali saranno definite per fascia demografica, con apposito decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e

previa intesa in sede di conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Con il medesimo decreto verranno individuate, altresì, per gli enti che si collocano al di sotto del valore soglia, le percentuali massime di incremento annuale del personale in servizio. Qualora gli enti superino i valori soglia stabiliti dal provvedimento applicativo dovranno adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino all'anno 2025, anche applicando un turn-over inferiore al 100 per cento. Rilevato che, alla data odierna, il DPCM non è ancora stato emesso e, pertanto, per l'adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale si fa riferimento alla legislazione vigente, in attesa delle nuove disposizioni applicative;

- h) l'art. 239, comma 1, lettera b. 1) del D.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174), prevede che l'Organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Richiamati:

- 1) l'art. 1, commi 557 e segg., della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno "assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative". A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011/2013 (comma 557-ter, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L n. 90/2014);
- 2) l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Considerata la funzione ed il ruolo dell'Organo di Revisione contabile in materia di programmazione del personale, definito dal D.Lgs. n. 165/2001, dalla Legge n. 448/2001 e dal D.Lgs. n. 267/2000;

Esaminati gli atti istruttori inviati;

Rilevato che:

\* la Dotazione Organica del Comune di Galliera Veneta, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. (valore medio del triennio 2011-2013), è pari a €. 938.292,15;

\* ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, il Comune ha, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, proceduto alla Revisione della Struttura Organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

\* dalla rilevazione effettuata, considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

\* viene confermata l'attuale Dotazione Organica dell'Ente, intesa come personale attualmente in servizio integrata con il piano assunzioni che si approva con il presente atto;

\* l'attuale normativa in materia di facoltà assunzionale, con l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, e s.m.i., prevede che per gli anni 2020/2022 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

\* nell'anno 2019 non si sono verificate cessazioni di personale dipendente e che attualmente non è possibile prevedere le cessazioni che interverranno nel 2020 e nel 2021;

\* i margini assunzionali riferiti al triennio 2020/2022 ammontano ad €. 76.757,11, in quanto l'Ente, ai sensi dell'art. 3 comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 114/2014, può beneficiare dei resti assunzionali relativi alle cessazioni relative alle annualità 2017 e 2018;

Visti:

- il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- il conto consuntivo dell'anno 2018;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Premesso inoltre che l'articolo 19, comma 8, delta Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo Organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Richiamato l'articolo 3, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5 quinquies, 6 e 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 e s.m.i.;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in oggetto, con la quale viene effettuata l'Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 - Ricognizione annuale delle eccedenze di personale, prevedendo:

#### **PIANO ASSUNZIONI ANNO 2020**

<b>n.</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>Cat. giuridica</b>	<b>Area/settore</b>	<b>Procedura di reclutamento</b>
1	Istruttore Direttivo Vigilanza	D	5^ Area "Vigilanza e Demografici"	in comando in via temporanea per n. 18 ore settimanali per il periodo di dodici mesi

- eventuali altre assunzioni a tempo indeterminato rivolte a garantire la copertura di posti vacanti per turn over ed altre assunzioni che si rendessero necessarie per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, provvedendo allo stanziamento della spesa con apposite variazioni di bilancio;

#### **PIANO ASSUNZIONI ANNI 2021 – 2022**

da definire in base a future esigenze ed evoluzioni.

\*\*\*\*\*

#### **PRESO ATTO E RILEVATO**

che:

- a) con la proposta di deliberazione in oggetto viene garantita la riduzione tendenziale della spesa di personale nel triennio considerato;
- b) rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011/2013;
- c) ha conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno 2018 ed ha inviato nei termini la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

#### **CONSIDERATO**

che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, il Comune di Galliera Veneta non presenta situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali od alla situazione finanziaria;

Visto che nel Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 è inserita la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020/2022 e il relativo Piano occupazionale ora "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Anni 2020-2021-2022";

**Tutto ciò premesso e considerato;**

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### **ACCERTATO**

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è coerente con i limiti ed i vincoli relativi al contenimento della spesa di personale dettati dai commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5 quinquies, 6 e 9 dell'articolo 3 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014 n. 114;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

#### **ESPRIME**

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: *"Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 - Ricognizione annuale delle Eccedenze di Personale."*

data: 27/11/2019

*Il Revisore Unico*

(Rag. Benedetti Vallenari Lucio)

Documento firmato digitalmente in originale  
ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005